

Nuova Sabatini

Il calendario di assegnazione del contributo e le dichiarazioni da rilasciare per ottenere l'erogazione unica

L'art. 11-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni bis"), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, interviene (recependo le disposizioni dell'art. 5 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99) sulla disciplina della nuova Sabatini, disponendo il rifinanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e l'erogazione in un'unica soluzione delle successive quote di contributo spettanti. In particolare, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate, a erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

La cd. "nuova Sabatini ter"

La misura conosciuta come "**Nuova Sabatini ter**" è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, e si sostanzia in un **contributo in conto impianti**, finalizzato a sostenere gli investimenti (ordinari o "4.0"), migliorando l'accesso al credito, grazie alla concessione di **tassi di interesse agevolati**:

- del **2,75 per cento**, per investimenti ordinari e
- del **3,575 per cento**, per investimenti Industria 4.0.

Il contributo erogato dal MISE è pari all'ammontare complessivo degli interessi su un **piano convenzionale di ammortamento** con rate semestrali costanti e della **durata di 5 anni**, di importo corrispondente al finanziamento.

Esempio 1 – Investimenti ordinari

La ditta individuale Carlo Bianchi, PMI, che vuole acquistare un muletto per la propria attività, del costo di 200.000 euro, si rivolge alla propria banca per ottenere un finanziamento a tasso agevolato (2,75 per cento) della durata di 10 semestri. Il suo piano di rientro sarà il seguente:



MISURA "BENI STRUMENTALI" - FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MISE AL 2,75%
Investimenti Ordinari

	Semestri	Tasso
	10	2,75%
	Finanziamento	
Inserisci importo →	€ 200.000	

Tempo (Anno)	Tempo (semestre)	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
0	0	€ 21.543,47			€ 200.000,00
0	1	€ 21.543,47	€ 18.793,47	€ 2.750,00	€ 181.206,53
1	2	€ 21.543,47	€ 19.051,88	€ 2.491,59	€ 162.154,64
1	3	€ 21.543,47	€ 19.313,85	€ 2.229,63	€ 142.840,80
2	4	€ 21.543,47	€ 19.579,41	€ 1.964,06	€ 123.261,38
2	5	€ 21.543,47	€ 19.848,63	€ 1.694,84	€ 103.412,76
3	6	€ 21.543,47	€ 20.121,55	€ 1.421,93	€ 83.291,21
3	7	€ 21.543,47	€ 20.398,22	€ 1.145,25	€ 62.892,99
4	8	€ 21.543,47	€ 20.678,69	€ 864,78	€ 42.214,29
4	9	€ 21.543,47	€ 20.963,03	€ 580,45	€ 21.251,27
5	10	€ 21.543,47	€ 21.251,27	€ 292,20	€ 0,00
	Totale	€ 215.434,73	€ 200.000,00	€ 15.434,73	

Visualizza risultato → **€ 15.434,73**

Esempio 2 – Investimenti 4.0

La Bianchi s.p.a., PMI, impianto di trattamento della plastica, vuole acquistare un macchinario per la pesatura del rottame trattato; si rivolge alla banca per ottenere un finanziamento a tasso agevolato (3,575 per cento) della durata di 10 semestri. Il suo piano di rientro sarà il seguente:

MISURA "BENI STRUMENTALI" - FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MISE AL 3,575%					
<i>Investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti</i>					
		Semestri	Tasso		
		10	3,575%		
		Finanziamento			
	Inserisci importo →	€ 2.000.000			
Tempo (Anno)	Tempo (semestre)	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
0	0	€ 220.184,77			€ 2.000.000,00
0	1	€ 220.184,77	€ 184.434,77	€ 35.750,00	€ 1.815.565,23
1	2	€ 220.184,77	€ 187.731,54	€ 32.453,23	€ 1.627.833,69
1	3	€ 220.184,77	€ 191.087,24	€ 29.097,53	€ 1.436.746,45
2	4	€ 220.184,77	€ 194.502,93	€ 25.681,84	€ 1.242.243,52
2	5	€ 220.184,77	€ 197.979,67	€ 22.205,10	€ 1.044.263,86
3	6	€ 220.184,77	€ 201.518,55	€ 18.666,22	€ 842.745,31
3	7	€ 220.184,77	€ 205.120,70	€ 15.064,07	€ 637.624,61
4	8	€ 220.184,77	€ 208.787,23	€ 11.397,54	€ 428.837,38
4	9	€ 220.184,77	€ 212.519,30	€ 7.665,47	€ 216.318,08
5	10	€ 220.184,77	€ 216.318,08	€ 3.866,69	€ 0,00
	Totale	€ 2.201.847,68	€ 2.000.000,00	€ 201.847,68	
	Visualizza risultato →	€ 201.847,68			

Il tasso del **3,575 per cento** è destinato a **determinati tipi di investimenti**, come, ad esempio:

- *big data*;
- *cloud computing*;
- banda ultralarga;
- *cybersecurity*;
- robotica avanzata e meccatronica;
- realtà aumentata;
- manifattura 4D;
- *radio frequency identification* (RFID);
- sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Non esiste, comunque, alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/finanziaria e il contributo che viene concesso dal MISE.

Tempi di erogazione

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha modificato la disciplina relativa alla c.d. "**Nuova Sabatini**", prevedendo l'**erogazione del contributo** da parte del Ministero dello sviluppo economico, in un'**unica soluzione** per tutte le domande presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

Erogazione in un'unica soluzione anche per le domande pregresse

Va ricordato che viene confermata l'**erogazione del contributo in un'unica soluzione non solo dal 1° gennaio 2021**, ma anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- **dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020**, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro;
- **dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro.



PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	LIMITE DI IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DELIBERATO	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Fino al 30 aprile 2019	Nessuno	In quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento
Dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020	Fino a 100.000 euro	Unica soluzione
Dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020	Superiore a 100.000 euro	In quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento
Dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Fino a 200.000 euro	Unica soluzione
Dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Superiore a 200.000 euro	In quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento
Dal 1° gennaio 2021 in avanti	Indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato	Unica soluzione

Come si può vedere dalla tabella, le domande trasmesse dalle imprese in **data antecedente al 1° gennaio 2021**, che **non rispettano i requisiti** previsti, sono soggette alla precedente periodicità di erogazione e, cioè, in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento.

Novità della legge di conversione n. 106/2021

L'art. 5, comma 2, del cd. decreto "Imprese e lavoro" (D.L. 30 giugno 2021, n. 99), che confluisce nel D.L. n. 73/2021, ad opera della legge di conversione n. 106/2021, ha apportato novità importanti alla cd. **Nuova Sabatini**, disponendone:

- il **rifinanziamento** con un'integrazione di risorse finanziarie pari a **300 milioni di euro per l'anno 2021**,
- a cui si aggiungeranno ulteriori risorse, previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, per un **finanziamento complessivo di oltre 600 milioni di euro**.

I contribuenti possono fare **richiesta di prenotazione** della "Nuova Sabatini" a banche o agli intermediari finanziari, a partire **dal mese di agosto 2021**.

Prenotazioni fatte ante 2 giugno 2021

Nella stessa prenotazione possono essere **incluse anche le domande presentate** dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari **ante 2 giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione** delle risorse, già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al MISE.



Attenzione

Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al MISE entro il 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, saranno **soddisfatte in via prioritaria**, secondo l'ordine cronologico di presentazione, mediante l'integrazione di risorse stanziato dal decreto "Lavoro" in 425 milioni di euro.

Domande inviate dal 2 giugno al 1° luglio 2021 (irricevibili)

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 al 1° luglio 2021 **sono considerate irricevibili**.



PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
AVVIO NUOVE DOMANDE DAL 2 agosto 2021	INCLUDE DOMANDE PRESENTATE <i>ante</i> 2 giugno 2021 -> MISE entro il 7 luglio 2021 VENGONO SODDISFATTE IN VIA PRIORITARIA IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO
Tra il 2 giugno 2021 e il 1° luglio 2021	NON RICEVIBILI



Novità

La novità principale è sicuramente l'erogazione del contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico in un'**unica soluzione** per tutte le domande presentate dalle imprese a partire **dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo** del finanziamento deliberato, ma **fermo restando il rispetto dei limiti** dell'effettiva disponibilità di cassa.

La circolare 10 febbraio 2021, n. 434, pubblicata dal MISE, fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione di tale nuova periodicità di erogazione.

Le dichiarazioni da rilasciare per ottenere l'erogazione unica

Per richiedere l'erogazione in un'unica soluzione, l'impresa richiedente deve **dichiarare**:

- che ha ottenuto l'agevolazione con provvedimento di concessione e l'importo della stessa;
- che le spese sono relative a beni ubicati presso la sede operativa, riportandone l'indirizzo;
- che l'impresa ha realizzato, direttamente o mediante *leasing* finanziario, un investimento e l'importo dello stesso;
- **solo in caso di Richiesta Unica di erogazione**;
- che tutti i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo;

- che i **beni** oggetto di agevolazione, identificabili attraverso un prospetto – allegato alla dichiarazione – di ultimazione lavori, sono stati **integrati nel ciclo produttivo dell'impresa** presso la citata unità locale e sono in stato di funzionamento.

In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con circolare direttoriale del MISE 29 aprile 2020, n. 127757, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini" la possibilità di avvalersi di una **proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione**. Tale proroga è riconosciuta d'ufficio dal Ministero, **senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta** da parte dell'impresa beneficiaria, a **condizione** che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini *ex lege* (compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020**), previsto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

- che i beni oggetto di agevolazione sono stati **capitalizzati**;
- che i beni oggetto di agevolazione sono stati installati nell'unità locale citata allo stato "**nuovi di fabbrica**";
- che le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredate di copia del documento d'identità in corso di validità dei fornitori dichiaranti, attestanti, altresì, il requisito "nuovo di fabbrica" e allegate, sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e disponibili presso l'azienda;
- che le **spese non si riferiscono a materiali di consumo e manutenzioni**;
- che l'impresa **rinuncia alle agevolazioni concesse per la parte** del programma di investimento che, a conclusione del programma, **non risulta ammissibile o effettivamente sostenuto**;
- che i beni oggetto di agevolazione non sono stati alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo fino al terzo anno successivo alla data di completamento dell'investimento;
- che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
- che l'impresa è in una posizione regolare rispetto alle **condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing** e che non è intervenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato, o nel caso di *leasing*, di riscatto anticipato;



Attenzione

Moratoria

L'aver aderito alla moratoria **non fa decadere** dall'agevolazione. Infatti, la sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (D.L. n. 18/2020) è **prorogata fino al 30 giugno 2021**, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- che l'impresa non ha fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste dai regolamenti comunitari applicabili;
- che l'impresa ha una **posizione contributiva vigente regolare**;
- che l'impresa **non ha posizioni debitorie** presso Equitalia per importi superiori a 5.000 euro, nel caso in cui la quota di erogazione richiesta sia di importo superiore allo stesso ammontare citato;
- nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, che, con riferimento ai dati già forniti ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia: o non sono intervenute variazioni; o sono intervenute variazioni e, pertanto si allegano le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

In caso di **finanziamento con stipula di contratto di leasing**:

- **solo in caso di Richiesta Unica di erogazione:**

-
- che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società di *leasing*, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, è copia conforme all'originale, in possesso del dichiarante e disponibile presso l'azienda;
 - che l'impresa locataria ha esercitato anticipatamente, al momento della stipula del contratto di *leasing* finanziario, l'opzione di acquisto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso;

Dovrà **allegare, solo in caso di Richiesta Unica di erogazione:**

- nel caso di **finanziamento bancario**: dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante, altresì, il **requisito di nuovo di fabbrica**;
- nel caso di **finanziamento in leasing**: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di *leasing*, attestante l'**avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento**, con allegate le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, anch'esse sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica.